

Ecomafie

Crimine organizzato,
business e ambiente

a cura di
Manuel Cancio Meliá
Luigi Cornacchia



DIRITTO E SOCIETÀ

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Ecomafie

Crimine organizzato,
business e ambiente

a cura di
Manuel Cancio Meliá
Luigi Cornacchia



DIRITTO E SOCIETÀ

FrancoAngeli

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, nell'ambito del progetto "Memoria e riparazione: a trent'anni dalle stragi, sguardi verso un futuro di libertà dalle mafie", finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione e del diritto allo studio.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Dipartimento
di Giurisprudenza



Progetto finanziato dal
Ministero dell'Università e della
Ricerca, Segretariato Generale,
Direzione generale degli
ordinamenti della formazione
superiore e del diritto allo studio

Isbn: 9788835166542

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

Introduzione. Eco-crimine e criminalità organizzata:
rapidi cambiamenti transnazionali e risposta del sistema penale,
di *Manuel Cancio Meliá, Luigi Cornacchia* pag. 9

Sezione I Profili giuridici

La riforma costituzionale sull'ambiente e le sue ricadute epistemiche,
di *Michele Carducci* » 31

Il traffico organizzato di rifiuti: una inedita fattispecie di organizzazione.
Differenze con il concorso nella contravvenzione di gestione abusiva
di rifiuti e con l'associazione per delinquere,
di *Carlo Ruga Riva* » 43

La politica criminale di contrasto al traffico illecito di rifiuti,
di *Riccardo Ercole Omodei* » 56

L'abusività della condotta nei reati ambientali.
Questioni *de iure condito* e *de iure condendo*,
di *Andrea Di Landro* » 73

Le aggravanti ecomafiose,
di *Giuseppe Amarelli* » 111

Ecomafie e traffici di beni culturali e archeologici, di <i>Giuseppe Losappio</i>	pag. 131
Organizzazioni criminali transnazionali e traffico illecito di rifiuti, di <i>Paola Scevi</i>	» 146
Ecodelitti ed ecomafie nella prospettiva della corte penale internazionale, di <i>Luigi Scollo</i>	» 163
La nuova direttiva sugli ecoreati, le espressioni vaghe e i problemi noti del giusrealismo, di <i>Gaetano Stea</i>	» 206
Criminalità organizzata, ambiente e giustizia riparativa: alla ricerca di una difficile conciliabilità, di <i>Anna Lorenzetti</i>	» 225
Gli strumenti di contrasto alle ecomafie nella legislazione italiana e la responsabilità delle persone giuridiche in materia ambientale, di <i>Marta Palmisano</i>	» 243
Italy's fight against environmental crime, di <i>Francesco Saverio Romolo, Simona Teodori</i>	» 303

Sezione II Profili sociologici e politico-economici

Rifiuti, economia e società: crimini, danni e vittime ambientali nell'era degli scarti, di <i>Vittorio Martone</i>	» 331
L'evoluzione del traffico illecito di rifiuti in italia: attori, dinamiche e criticità. Il caso lombardo, di <i>Thomas Aureliani, Demetrio Villani</i>	» 355
Rileggere il ruolo dei beni confiscati: da spazio violento a bene relazionale, un'analisi ecologica come premessa di una giustizia riparativa, di <i>Nicola Cavallotti, Thomas Aureliani, Demetrio Villani</i>	» 383

Does income inequality lead to more environmental crime in Italy?,
di *Anna Rita Germani, Angelo Castaldo, Alan Ker* pag. 407

Sezione III
Profili comparatistici

Environmental Criminal Law Research,
di *Michael Faure* » 429

La distinción entre actividades empresariales y crimen organizado
en los delitos medioambientales,
di *Eliseu Frígols i Brines* » 454

The Prosecution of Waste Crime in the Republic of Ireland,
di *Kevin O'Leary* » 486

La *rule of lenity* nel diritto penale dell'ambiente,
di *Mario Caterini* » 521

Autrici e Autori » 535

INTRODUZIONE

ECO-CRIMINE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: RAPIDI CAMBIAMENTI TRANSNAZIONALI E RISPOSTA DEL SISTEMA PENALE

MANUEL CANCIO MELIÁ, LUIGI CORNACCHIA

SOMMARIO: 1. L'eco-crimine come business – 2. Ecomafie – 3. Eco-violenza: *criminalscapes* e *green corruption* – 4. Ecocrimine come espressione del modello di sviluppo economico-sociale fondato su relazioni di scarto – 5. L'ecomafia come impresa fornitrice di servizi: relazione simbiotica tra macrocriminalità e mesocriminalità – 6. L'organizzazione di traffici illeciti di rifiuti – 7. *De jure condendo*.

1. L'eco-crimine come business

Le attività connesse ai reati ambientali, in particolare il traffico illecito dei rifiuti, costituiscono notoriamente oggi una delle fonti di reddito più lucrative per le organizzazioni criminali.

Non si tratta di un fenomeno soltanto italiano: soprattutto a partire dagli anni '90 del secolo scorso il coinvolgimento massiccio delle associazioni criminali nel settore dei *green crimes* rappresenta un fenomeno sempre più globale¹, accompagnato anche dall'accaparramento e sfruttamento intensivo delle risorse nelle zone del pianeta in cui più scarseggiano e dal *business* dello smaltimento dei residui nei paesi ove i controlli sono meno rigidi, con intersezioni con il mondo dell'impresa che spesso ne rendono labili i confini e variegata le interconnessioni: del resto, come è stato giustamente osservato, i settori legali e illegali della gestione dei rifiuti possono essere collegati secondo modalità diversificate, dal ricatto, alla convivenza fino alla vera e propria cooperazione, in virtù di una fitta interazione tra reti istituzionali, economiche e sociali, dal momento che il settore legittimo può essere la vittima, il facilitatore o anche il beneficiario della gestione illegale dei ri-

1. Cfr. Y. Zabyelina, D. van Uhm, *The New Eldorado: Organized Crime, Informal Mining, and the Global Scarcity of Metals and Minerals*, in Y. Zabyelina, D. van Uhm (ed.), *Illegal Mining. Organized Crime, Corruption, and Ecocide in a Resource-Scarce World*, Palgrave Macmillan 2020, (3) 5 ss.

fiuti². Tanto da non risultare sempre chiaro a che livello si verifica la transizione dall'attività imprenditoriale legale a quella criminale.

Sta di fatto che il crimine ambientale è diventato una nuova e significativa forma di attività criminale organizzata, implementato certamente anche dalla percezione di bassi rischi e alti profitti³. Il che spiega la ragione per cui le organizzazioni criminali spostano i loro interessi o diversificano il loro "portafoglio" dalle attività illecite tradizionali, come il traffico di droga o di esseri umani, al commercio illegale di risorse naturali⁴.

Anche se sembra ovvio che ci siano pochi dati concreti sulla situazione nelle scienze sociali⁵, è chiaro che i reati ambientali - e in particolare il traffico di rifiuti - sono in rapida crescita: lo mostrano i dati di un recente studio sull'Italia⁶. L'aumento è certamente dovuto da un lato a una più forte regolamentazione dei comportamenti rilevanti dal punto di vista ambientale⁷, ma anche al fatto che questo settore non è considerato una priorità assoluta dalle procure rispetto ad altre aree del crimine organizzato⁸. In questo contesto, è un dato di fatto che i reati contro l'ambiente sono ancora considerati come "crimini senza vittime"⁹, e gli attori del mercato percepiscono di non essere in cima alla lista delle priorità

2. A.R. Germani, A. Pergolizzi, F. Reganati, *Eco-mafia and environmental crime in Italy: Evidence from the organised trafficking of waste*, in T. Spapens, R. White, D. van Uhm, W. Huisman (ed.), *Green Crimes and Dirty Money*, Routledge 2018, (42), pp. 43 s.

3. D.P. Van Uhm, D. Siegel, *Green Criminology and Organized Crime*, in E. Plywaczewski, E. Guzik-Makaruk (eds.), *Current Problems of the Penal Law and Criminology*, Warszawa 2019, p. 736.

4. M. Riccardi, C. Soriani, P. Standridge, *Organised crime investments in Europe. From illegal markets to legitimate businesses: The portfolio of organised crime in Europe*, Trento 2015, pp. 156 ss.; D.P. van Uhm, R. Nijman, *The convergence of environmental crime with other serious crimes: Subtypes within the environmental crime continuum*, in *European Journal of Criminology*, 19, 2020, 542 ss.; D.P. van Uhm, *Organized Environmental Crime: Black Markets in Gold, Wildlife, and Timber*, Bloomsbury 2023, pp. 15 ss.

5. G.M. Vagliasindi, *Targeting transnational environmental crime through a multifaced approach: Towards an inclusive governance of serious threats to sustainable development*, in V. Mitsilegas et al. (ed.), *Transnational Crime. European and Chinese perspectives*, Routledge 2019, pp. 195 ss.; S. Favarin, K.L. Thachuk, *Organized Crime in the Waste Management Industry*, in Y. Zabyelina, K.L. Thachuk (ed.), *The Private Sector and Organized Crime. Criminal Entrepreneurship, Illicit Profits, and Private Sector Security Governance*, Routledge 2023, pp. 118, 121 ss., 125.

6. Ivi, pp. 118 ss.

7. G.M. Vagliasindi, *Targeting transnational environmental crime through a multifaced approach: Towards an inclusive governance of serious threats to sustainable development*, cit., p. 195.

8. A. Nurse, *Policing the Environment: The Prosecution of Wildlife and Environmental Crimes*, in H. Nelen, D. Siegel (ed.), *Organized Crime in the 21st Century. Motivations, Opportunities, and Constraints*, Springer 2023, p. 172.

9. G.M. Vagliasindi, *Targeting transnational environmental crime through a multifaced approach: Towards an inclusive governance of serious threats to sustainable development*, cit., p. 199.

del sistema penale, con azioni piuttosto reattive e non specificamente progettate per i diversi attori del traffico transnazionale¹⁰. In questo contesto, diversi soggetti occupano una posizione centrale nel mercato: i produttori di rifiuti, le aziende di trasporto, i laboratori chimici e i broker che mettono in contatto i vari attori¹¹.

Come è noto, l'aumento della pressione normativa porta a pratiche di *forum shopping* che convogliano i rifiuti dal Nord globale al Sud globale¹², con incentivi economici molto significativi¹³ e i conseguenti problemi di collusione o infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto economico legale¹⁴; qui si possono identificare diversi fattori di rischio in termini di probabilità che si verifichino tali infiltrazioni¹⁵.

Anche in questo caso, il traffico transnazionale di rifiuti occupa una posizione speciale tra i vari reati ambientali: si tratta di un settore molto redditizio¹⁶ che rappresenta una parte considerevole di tutti i reati ambientali¹⁷.

Negli ultimi anni, il repentino cambiamento del *modus operandi*, ossia il rapidissimo adattamento a nuovi settori di attività da parte del crimine ambientale transnazionale¹⁸, ha portato a una rinascita e a nuovi meccanismi di applicazione del cosiddetto “modello aziendale” del crimine organizzato. Ciò significa che il *focus* principale dell'indagine non è sulle caratteristiche dei gruppi coinvolti, ma sui fattori economici di questi cambiamenti nel comportamento della criminalità

10. A. Nurse, *Policing the Environment: The Prosecution of Wildlife and Environmental Crimes*, cit., pp. 179, 183; S. Favarin, K.L. Thachuk, *Organized Crime in the Waste Management Industry*, cit., pp. 119, 123.

11. Ivi, p. 120.

12. Ivi, pp. 118, 119 ss., 120.

13. A. Nurse, *Policing the Environment: The Prosecution of Wildlife and Environmental Crimes*, cit., pp. 172 ss., 179.

14. Y. Zabyelina, *Theorizing the Linkages between the Private Sector and Organized Crime*, in Y. Zabyelina, K.L. Thachuk (ed.), *The Private Sector and Organized Crime. Criminal Entrepreneurship, Illicit Profits, and Private Sector Security Governance*, Routledge 2023, pp. 11 ss.

15. J. Albanese, *Development and Surges of Organized Crime: An Application of Enterprise Theory*, in H. Nelen, D. Siegel (ed.), *Organized Crime in the 21st Century. Motivations, Opportunities, and Constraints*, Springer 2023, p. 20.

16. T. Spapens, S. Mehlbaum, R. Neve, *Preventing Illicit waste-exports from the Netherlands to China*, in V. Mitsilegas et al. (ed.), *Transnational Crime. European and Chinese perspectives*, Routledge 2019, pp. 214 ss.

17. S. Favarin, K.L. Thachuk, *Organized Crime in the Waste Management Industry*, cit., p. 118.

18. Cfr., ad esempio, H. Nelen, D. Siegel, *Setting the Scene*, in H. Nelen, D. Siegel (ed.), *Organized Crime in the 21st Century. Motivations, Opportunities, and Constraints*, Springer 2023, pp. 1 ss.; T. Spapens, S. Mehlbaum, R. Neve, *Preventing Illicit waste-exports from the Netherlands to China*, cit., pp. 220 ss.; G.M. Vagliasindi, *Targeting transnational environmental crime through a multifaced approach: Towards an inclusive governance of serious threats to sustainable development*, cit., pp. 196 ss.

organizzata (offerta, regolatori, domanda, concorrenza)¹⁹: “Il modello aziendale della criminalità organizzata si concentra su come le considerazioni economiche, piuttosto che quelle gerarchiche, cospirative o etniche, siano alla base della formazione e del successo dei gruppi e delle reti della criminalità organizzata”²⁰: l’attività del crimine organizzato transnazionale non è diversa, per dimensioni e complessità, dall’attività di una grande società transnazionale²¹.

Si è suggerito di distinguere, sulla scorta di una analisi empirica di oltre un centinaio di casi di eco-crimini, *crimine ambientale organizzato*, individuato da attività improntate a una elevata diversificazione delle attività criminali (dai traffici di droga e armi ai rifiuti) e a dominio e monopolio di una o più aree di traffici illeciti attraverso utilizzo di violenza, intimidazione, estorsione; *crimine ambientale opportunistico*, in cui *networks* più flessibili e fluidi di relazioni orientate alla convergenza di interessi e al mutuo appoggio fanno utilizzo di conoscenze e competenze tecniche per infiltrarsi nei traffici illeciti pregiudizievoli per l’ambiente, di modo che l’*expertise* di questi gruppi viene sfruttato per l’esplorazione di mercati lucrativi alternativi in cui rientra anche la commissione occasionale di crimini ambientali; e *crimine ambientale mimetizzato*, caratterizzato da relazioni di alleanza con imprese legali in vista del perseguimento di interessi coincidenti, che evidenziano processi di adattamento alle trasformazioni delle circostanze e di utilizzo di aziende che dissimulano attività illecite svolte nell’ombra dalle organizzazioni criminali²². Anche se questa interazione tra aziende legittime e organizzazioni criminali è evidente, la ricerca nelle scienze sociali sul fenomeno è chiaramente ancora agli inizi: dobbiamo tenere presente come “il discorso sulle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel sistema economico e nelle attività di impresa risenta spesso di numerosi luoghi comuni, privi di verifica sul piano fattuale”²³.

Peraltro, le organizzazioni criminali si insinuano in qualsiasi mercato redditizio, anche in quello delle energie rinnovabili, come è avvenuto con lo sfruttamento dell’eolico, distraendo finanziamenti statali ed europei²⁴.

19. Cfr. per tutti J. Albanese, *Development and Surges of Organized Crime: An Application of Enterprise Theory*, cit., pp. 11 ss., 15, 16, 20; Y. Zabyelina, *Theorizing the Linkages between the Private Sector and Organized Crime*, cit., pp. 10 ss.

20. J. Albanese, *Development and Surges of Organized Crime: An Application of Enterprise Theory*, cit., p. 13.

21. Cfr. P.B. Heymann, S.P. Heymann, *Challenging Organized Crime in the Western Hemisphere. A Game of Moves and Countermoves*, Routledge 2019, p. 73.

22. D. van Uhm, R. Nijman, *The convergence of environmental crime with other serious crimes: Subtypes within the environmental crime continuum*, cit., pp. 551 ss.

23. G. Insolera, T. Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*, III ed., Giappichelli 2022, p. 170.

24. S. Cannepele, M. Riccardi, P. Standridge, *Green energy and black economy: Mafia investments in the wind power sector in Italy*, in *Crime, Law and Social Change*, 59, 2013, pp. 319 ss.

2. Ecomafie

Il presente volume è dedicato al fenomeno delle “ecomafie”: il neologismo, come noto, fu coniato nel 1994 dall’associazione *Legambiente* all’atto della presentazione del primo Rapporto sulla criminalità ambientale in Italia, a indicare quelle associazioni criminali dedite appunto alla commissione di illeciti ambientali, specialmente il traffico dei rifiuti, una delle attività più lucrative al mondo, in crescita da due a tre volte più velocemente del PIL globale.

Il termine è poi estremamente utile a evocare “la dimensione sistemica del reato ambientale” quale suo sfondo socio-criminologico di sistema illegale di sfruttamento e di trasformazione del territorio, nonché il concetto di economia “sporca” per le infiltrazioni insite nel metodo mafioso e l’insistere di questo in un “settore protetto”, ossia connotato da lunghi *iter* burocratici, obblighi di autorizzazioni e concessioni (come messo in luce da PALMISANO con richiamo al rapporto di *Transcrime, Progetto PON sicurezza 2007-2013, Gli investimenti delle mafie*).

Quali sottogruppi criminali si individuano poi le “agromafie” nel settore agro-alimentare e le “archeomafie” con riguardo ad attività concernenti il patrimonio culturale, artistico, archeologico (cui è dedicato in questo volume il saggio di LOSAPPIO)²⁵. L’universo dei reati ambientali transnazionali comprende diversi sottosettori, in particolare lo sfruttamento di specie animali protette, il commercio di rifiuti, il commercio di legname, prodotti chimici e la pesca illegale²⁶. Naturalmente, anche qui c’è una sovrapposizione tra i “crimini verdi” e i “normali” reati²⁷.

Il che ci permette di descrivere la realtà delle ecomafie come un fenomeno in forte espansione, ramificato, collegato ad altri fenomeni criminali (*in primis* al riciclaggio) e a dimensione, ovviamente, transnazionale.

Con riguardo all’ultimo profilo menzionato, l’aspetto “transnazionale” è dovuto all’esigenza di ampliare il volume di affari, ma anche di ostacolare più possibile l’individuazione dei responsabili (oltre a quella del *locus commissi delicti*).

Diversi saggi (AURELIANI, VILLANI; AMARELLI) sottolineano però anche

25. I neologismi ovviamente si possono moltiplicare: si può parlare di “zoomafie” rispetto al vasto spazio criminale del traffico di animali selvatici (sul tema cfr. il lavoro monografico di D.P. van Uhm, *The Illegal Wildlife Trade. Inside the World of Poachers, Smugglers and Traders*, Springer 2016, pp. 61 ss., 263 ss.). Il concetto di *ecomafia* può estendersi a una molteplicità di attività criminose, devianti o “opache”: ai reati ambientali in senso lato possono ricondursi anche gli illeciti in materia di abusivismo edilizio, di gestione illecita nell’ambito delle energie rinnovabili, di truffa ai danni dello Stato e dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

26. G.M. Vagliasindi, *Targeting transnational environmental crime through a multifaced approach: Towards an inclusive governance of serious threats to sustainable development*, cit., p. 197.

27. A. Nurse, *Policing the Environment: The Prosecution of Wildlife and Environmental Crimes*, cit., p. 172.

l'aspetto della geolocalizzazione in direzione del sud, verso i paesi più arretrati economicamente e sul piano del funzionamento dei controlli istituzionali: un aspetto che alimenta il fenomeno del c.d. "toxic colonialism".

Oggi peraltro si assiste contemporaneamente anche a una diversificazione delle rotte dei rifiuti, nonché a un aumento dei traffici transfrontalieri (AURELIANI, VILLANI).

Così si osserva ormai da tempo come in Italia assurgano ad aree di interesse le regioni del Centro e del Nord, essendo particolarmente appetibili le possibilità di insinuarsi nei mercati dell'economia legale (GERMANI, CASTALDO, KER, che sottolineano però anche la più efficace attività di repressione di crimini ambientali nelle regioni del Centro-Nord).

3. Eco-violenza: *criminalscapes* e *green corruption*

Nell'era della eco-violenza a dimensione transnazionale²⁸, le c.d. ecomafie operano come collettori della violenza contro la natura e violenza contro esseri umani, esercitandole professionalmente in forma organizzata²⁹. Anche se, come già accennato, è ancora prevalente l'atteggiamento secondo cui si tratta di reati senza vittime, questi comportamenti portano naturalmente alla violenza³⁰, a tutta una serie di danni³¹, oltre ai reati secondari che sono solitamente presenti nell'"ambiente" delle operazioni del crimine organizzato: riciclaggio di denaro, falsificazione di documenti e reati fiscali³².

Sotto il primo aspetto, quello della violenza "reale", violenza sui territori e sull'ecosistema, nei saggi sociologici presenti in questo volume (MARTONE; AURELIANI, VILLANI; AURELIANI, CAVALLOTTI, VILLANI) ricorre frequentemente il tema della costruzione di un nuovo tipo di paesaggio, quello ecocriminale (*criminalscape*), in cui "il continuo consumo di suolo, lo sversamento di materiali pericolosi al di sotto di costruzioni e opere pubbliche, l'abbandono o peggio l'incendio di tonnellate di rifiuti, la fitta geografia di relitti industriali carichi di scarti" manifesta una compromissione degli equilibri in cui "si materializzano processi sociali, politici ed economici di natura criminale". In questo senso, esiste

28. Cfr. P. Stoett, D.A. Omrow, *Spheres of Transnational Ecoviolence. Environmental Crime, Human Security, and Justice*, Palgrave Macmillan 2021.

29. M. Massari, V. Martone, *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic Forms of Violence in Camorra Clans*, Routledge 2019, *passim*.

30. G.M. Vagliasindi, *Targeting transnational environmental crime through a multifaced approach: Towards an inclusive governance of serious threats to sustainable development*, cit., pp. 200 ss.

31. Ivi, p. 199.

32. S. Favarin, K.L. Thachuk, *Organized Crime in the Waste Management Industry*, cit., p. 119.

un'intera gamma di possibili relazioni tra le imprese e la criminalità organizzata: la "protezione", interazioni marginali, trasformazioni o convergenze³³.

Per quanto riguarda la violenza "personale", nel quadro dell'impovertimento specialmente di regioni a basso reddito e nello sviluppo conflitti violenti le attività delle organizzazioni criminali contro l'ambiente operano non solo sul piano generico del degrado ecologico (in termini, di accumulo di rifiuti pericolosi per la sicurezza, di pregiudizio della salute umana, di riduzione della biodiversità, di pregiudizio alla capacità di sopravvivenza degli ecosistemi), ma anche come fattori di vittimizzazione di intere fasce della popolazione (ad esempio inducendo fenomeni di migrazione forzata) e di attacco alle economie locali: in particolare, sotto l'ultimo aspetto, le connessioni tra ecomafie e corruzione – la *green corruption* in senso lato, con riferimento alla commistione tra pubblico e privato, allocazione delle risorse, accesso privilegiato alle medesime tramite pressioni e accordi con pubblici funzionari, governo del territorio³⁴ – producono ulteriori effetti collaterali in termini di trasferimenti di risorse pubbliche a funzionari corrotti e alla criminalità organizzata³⁵.

La corruzione rappresenta davvero il fattore più devastante per l'ambiente. Specialmente con riguardo all'intervento delle organizzazioni criminali nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, che passa necessariamente per le procedure di appalto, l'infiltrazione in un mercato a regolazione pubblica produce un "circuito perfetto mafia-corruzione" (AURELIANI, VILLANI, che mettono in evidenza la differenza rispetto allo smaltimento di rifiuti speciali, di competenza privata, che origina una relazione simbiotica di tipo cooperativo tra mafia e impresa).

Di fatto si osserva come l'intervento delle ecomafie si strutturi spesso su triangolazioni tra pubblica amministrazione, impresa e criminalità organizzata, che comportano l'interazione di una molteplicità di figure specializzate: imprendito-

33. Cfr. Y. Zabyelina, *Theorizing the Linkages between the Private Sector and Organized Crime*, cit., pp. 9 ss., 11 ss.

34. Temi che costituiscono oggetto privilegiato degli studi di Vittorio Martone: cfr. ad es. V. Martone, *Mafie, ecomafie e (dis)economie ambientali: attori e contesti di operatività*, in D. Scarabelli (ed.), *Mafie Tossiche*, Crimint Edizioni 2018; M. Massari, V. Martone, *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic Forms of Violence in Camorra Clans*, cit.; D. Donatiello, V. Martone, V. Moiso, *La filiera agroalimentare tra sfruttamento, caporalato ed ecoreati. Evoluzione del fenomeno e prospettive di contrasto*, in F. Carchedi (ed.), *Agromafie e caporalato. Sesto rapporto*, Futura Editrice 2022.

35. Ad esempio, con particolare riguardo alla piaga della "Terra dei fuochi", segnala il pagamento di costi simulati di bonifica nella regione Campania (cd. recuperi fantasma) P. Peluso, *Organized Crime and Illegal Waste Disposal in Campania*, in T. Spapens, R. White, W. Huisman (ed.), *Environmental Crime in Transnational Context: Global Issues in Green Enforcement and Criminology*, Routledge 2016, pp. 268 ss.; cfr. P. Stoett, D. A. Omrow, *Spheres of Transnational Ecoviolence. Environmental Crime, Human Security, and Justice*, cit., pp. 84 ss.

ri, tecnici di laboratorio, pubblici funzionari, ma anche intermediari commerciali e mediatori, mentre il coinvolgimento di esponenti di organizzazioni criminali può rimanere sullo sfondo di più complesse interconnessioni tra organismi affaristico-imprenditoriali, pubblico-privati, nazionali e transnazionali. È proprio la compresenza di una pluralità di figure specializzate, in un intreccio di ruoli e competenze, che garantisce la solidità delle stesse organizzazioni criminali attraverso il coinvolgimento di organismi affaristico-imprenditoriali, pubblico-privati, nazionali e transnazionali (come segnalato da PALMISANO).

4. Ecocrimine come espressione del modello di sviluppo economico-sociale fondato su relazioni di scarto

La *green criminology*³⁶ da tempo pone in evidenza come la costruzione sociale della criminalità ambientale dipenda in maniera rilevante dai rapporti di potere, dalla disuguaglianza sociale all'interno della società e dalla massiccia influenza degli interessi delle élites economiche e politiche³⁷.

Questa considerazione permette anche di sviscerare una possibile ulteriore ragione, al di là di quelle storiche contingenti più evidenti, della scarsa attenzione che la criminologia ha riservato alla criminalità contro l'ambiente almeno fino alla fine del secolo scorso, essendo stata questa per lungo tempo incentrata su comportamenti definiti come criminali dal diritto anziché su condotte lesive ma non illecite come il sovra-sfruttamento di risorse naturali, pur essendo ampissimo il ventaglio di attività dannose ma *de*-criminalizzate in quanto giustificate dalla logica economica che supporta il modello di sviluppo e anzi protette da soggetti e gruppi dotati di maggior potere³⁸; ma così pure su crimini di strada e poco sui *white collar crimes*, in forza della inveterata tendenza a un trattamento "privilegiato" per le attività devianti originate dal contesto dell'attività d'impresa; e su una prospettiva ovest-centrica o nord-centrica, che ignora le vittime del sud o est del mondo³⁹.

36. Che ha avuto uno sviluppo incessante negli ultimi decenni: la letteratura è vastissima, a partire dalle opere fondamentali di R. White, *Crimes against nature. Environmental criminology and ecological justice*, Cullompton 2008; K.F. Brickey, *Environmental crime, law, policy, prosecution*, Wolters Kluwer 2008; M. Clifford, T.D. Edwards, *Environmental crime*, Jones & Bartlett Learning 2012.

37. Cfr. già M.J. Lynch, P. Stretesky, *The meaning of green: Towards a clarification of the term green and its meaning for the development of a green criminology*, in *Theoretical Criminology*, 2003, 7(2), pp. 217 ss.

38. D.P. Van Uhm, D. Siegel, *Green Criminology and Organized Crime*, cit., p. 731, che osservano come il concetto di "harm" è entrato solo di recente nel lessico dei criminologi.

39. *Ibidem*.

In generale, come segnalato da FAURE, il diritto penale dell'ambiente ha ricevuto dapprima una considerazione indiretta nell'ambito della tutela della sicurezza sul lavoro, poi a livello di discipline settoriali sul piano della regolamentazione amministrativa dell'inquinamento e in prospettiva strettamente antropocentrica, mentre solo recentemente l'interesse ecologico è divenuto oggetto autonomo di una genuina attenzione anche per il diritto penale.

Sullo sfondo di questo ritardo culturale si nasconde indubbiamente anche una realtà di assetti egemonici che sta alla base del modello di sviluppo delle società moderne.

Si è giustamente rilevato che “la criminalità organizzata non dovrebbe essere concettualizzata come una disfunzione della società, né come una forza estranea che incide sulla società. Piuttosto, la criminalità organizzata è parte integrante del sistema economico”⁴⁰.

In questa medesima prospettiva, MARTONE considera il danno ecologico come intrinseco alla logica del modello sociale ed economico attuale, fondato su meccanismi di esclusione, tanto che i crimini ambientali andrebbero correttamente analizzati non come patologie, ma anzi come accadimenti sociali normali, come “fenomeno non eccezionale bensì intraneo e funzionale alla struttura economico-produttiva e giustificato da un certo tipo di concezione socioculturale della natura e del rischio ambientale”, quale “esito del normale funzionamento di un'organizzazione produttiva che organizza la natura impattandone le matrici”, frutto di “un'economia anti-ecologica, in cui il calcolo razionale è tendenzialmente volto al bene privato, esclusivo, competitivo” e radicata in una distribuzione ineguale degli impatti sulle fasce di popolazione più marginali. La produzione di scarti insomma non è un esito collaterale non voluto, ma elemento strutturale del sistema, fondato sulla esclusione e la vittimizzazione di quote esposte della popolazione mondiale (MARTONE a riguardo preconizza l'avvento del *Wasteocene*, nel quale “gli scarti sono un insieme di *wasting relationships* che permettono l'esistenza di luoghi e storie scartate, comunità contaminate e vittimizzate”, frutto della “frattura metabolica”, ovvero perdita dello “scambio con la natura”).

Nel saggio di AURELIANI, CAVALLOTTI, VILLANI si sottolinea “la dimensione territoriale delle patologie sociali prodotte dalla criminalità organizzata”, quindi “l'aggressione all'ambiente come espressione del modello di sviluppo”

Anche nel saggio di GERMANI, CASTALDO, KER la criminalità ecologica emerge come prodotto delle disuguaglianze sociali (in Italia, tra Nord e Sud, aumentate dopo il Covid): in particolare, viene evidenziata l'esistenza di una relazione positiva tra crimine ambientale e insorgere delle disuguaglianze economi-

40. Cfr. E. Kappeler, G.W. Potter, *The mythology of crime and criminal justice*, Illinois 2017, 148 ss.

che strutturali e territoriali, misurata dal Gini Index. Il che permette di formulare l'ipotesi che le società segnate da più rimarchevoli disuguaglianze economiche sono più esposte a contaminazione e danni al loro ambiente naturale.

5. L'ecomafia come impresa fornitrice di servizi: relazione simbiotica tra macrocriminalità e mesocriminalità

Le relazioni trasversali tra criminalità organizzata e impresa vanno interpretate in termini di rapporti di scambio, connivenza, collusione e complicità (come segnalato ad esempio dal Rapporto della DIA del 2019).

Si è sottolineato il passaggio dal potere *coercitivo*, a quello di tipo *economico-relazionale*, fondato su scambio di prestazioni reciprocamente vantaggiose, fino all'ascesa del potere *funzionale*, dato dalla ricerca di relazioni con i cd. "colletti bianchi", dall'accaparramento di risorse pubbliche (appalti) e dalla capacità di mimetizzarsi negli apparati istituzionali per raggiungere ruoli apicali (PALMISANO). In questo senso, i fattori di rischio del fenomeno dell'infiltrazione delle strutture della criminalità organizzata nell'attività economica legale sono particolarmente preoccupanti⁴¹.

Nella realtà attuale, quindi, non vengono più all'attenzione tanto o soltanto fatti di intimidazione, violenza, estorsione da parte delle organizzazioni criminali nei confronti delle aziende, ma piuttosto di cooperazione

Al punto che le cosche non di rado assurgono a "veri e propri erogatori di un servizio al mondo imprenditoriale che dunque può far leva sulle caratteristiche intrinseche del potere mafioso: controllo militare del territorio, capitale sociale e rapporti organici con la politica, utilizzo e/o minaccia dell'utilizzo di violenza, rapporti di dipendenza personale" (AURELIANI, VILLANI). Un servizio che si snoda nelle varie fasi della filiera della gestione dei rifiuti (produzione, assegnazione dei servizi, raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento), attraverso modalità sempre più sofisticate di intervento, che permettono un notevole abbattimento dei costi per le imprese⁴²: *dumping* ambientale, tecnica del "giro-bolla" per aggirare il sistema di norme e controlli sovranazionali sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, ripulitura apparente, declassificazione anche in funzione di risparmio della c.d. ecotassa, accaparramento degli appalti per il servizio di raccolta

41. J. Albanese, *Development and Surges of Organized Crime: An Application of Enterprise Theory*, cit., p. 20.

42. Cfr. già F. Varese, *Mafias on the Move: How Organized Crime Conquers New Territories*, Princeton University Press 2011 (trad. it.: *Mafie in movimento: come il crimine organizzato conquista nuovi territori*, Einaudi 2011).

dei rifiuti solidi urbani, ma anche per le attività di bonifica dei siti, interrimento e/o tombamento (ciclo del cemento), abbandono di rifiuti in capannoni dismessi, fino alle tecniche tradizionali più “brute” come i roghi. Il saccheggio sistematico e “professionale” delle risorse produce così un meccanismo di socializzazione dei costi dei pregiudizi all’ambiente e alla collettività e di privatizzazione dei profitti (AURELIANI, VILLANI).

I servizi che può fornire una organizzazione criminosa sono di non poco valore per l’impresa: dalla riduzione cospicua dei costi di smaltimento e trattamento dei rifiuti alla possibilità di fruire di un sistema di tassazione differente a livello regionale o direttamente eludere gli alti costi fiscali tramite sofisticate operazioni di riciclo in nero.

Vero che la responsabilità d’impresa – all’interno dell’impresa, e dell’ente collettivo stesso secondo il d.lgs. 231/2001 – rappresenta un modello, *mesocriminale*, distinto da quello, macrocriminale, delle organizzazioni criminali: con il concetto di “mesocriminalità” si intende un paradigma di imputazione che caratterizza i reati commessi nell’ambito di realtà collettive lecite e riconosciute dall’ordinamento, e che si colloca tra il diritto penale a imputazione individuale (microcriminalità) e la c.d. macrocriminalità, tipica delle grandi organizzazioni criminali. Nel contesto della struttura imprenditoriale vengono infatti perpetrati reati anche ecologici, ma ovviamente l’azienda non è in sé un’organizzazione criminosa: tuttavia rappresenta un contesto peculiare, connotato dalla impossibilità per il singolo di controllare e dominare i processi che conducono alla verifica di fatti penalmente rilevanti che, per la complessità della loro genesi e l’esigenza di una sua esplicazione nell’ambito e in ragione dell’organizzazione, anche alla luce di specifiche dinamiche di gruppo, vanno qualificati appunto come mesocriminali. La categoria della *mesocriminalità* rimanda insomma alle peculiari relazioni, tipiche del diritto penale d’impresa, tra attività individuali e struttura delle organizzazioni complesse, con le conseguenze che ne derivano sul piano dell’imputazione della responsabilità tanto delle persone fisiche, quanto dei soggetti meta-individuali: la struttura organizzativa dell’impresa o dell’ente costituisce situazione tipica – lecita – del nesso tra azione individuale del singolo componente e illecito collettivamente prodotto, nel senso che la condotta particolare rileva in stretta dipendenza dall’interazione con le attività degli altri soggetti, dalla struttura dell’ente collettivo e dalle dinamiche dell’organizzazione⁴³.

43. Ci permettiamo di rinviare a L. Cornacchia, *Responsabilità penale negli organi collegiali. Il reato funzionalmente plurisoggettivo*, Torino, 2021, pp. 8 ss.; cfr. già H. Alwart, *Zurechnen und Verurteilen*, Boorberg 1998, pp. 24 ss.; H. Alwart, *Sanktion und Verantwortung*, in *ZIS*, 3/2011, (173), p. 178; K. Mittelsdorf, *Unternehmensstrafrecht im Kontext*, Verlag 2007, pp. 36 ss., 52 ss.; K. Krämer, *Individuelle und kollektive Zurechnung im Strafrecht*, Mohr Siebeck 2015, pp. 264 ss.

In questa prospettiva, il contributo di FRÍGOLS I BRINES assume interesse nel mostrare che anche in un ordinamento giuridico-penale come quello spagnolo nel quale coesistono i concetti distinti di “*delito de organización criminal*” e “*delito de grupo criminal*” non si rinvengono, giustamente, arresti giurisprudenziali che assimilino l’impresa a una organizzazione criminale.

6. L’organizzazione di traffici illeciti di rifiuti

Tra i contributi di diritto positivo, quello di RUGA RIVA è dedicato all’art. 452-*quaterdecies*: fattispecie avamposto contro le ecomafie, di notevole importanza pratica, trovando frequente applicazione da parte della giurisprudenza. Lo sviluppo di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è sintomatico del pericolo di un’infiltrazione criminale di stampo mafioso nell’economia.

L’art. 452-*quaterdecies* rappresenta la prima figura delittuosa e “testa di ponte” del diritto penale ambientale (così OMODEI, peraltro critico con riguardo alla estensione della logica del contrasto alla criminalità organizzata e all’interpretazione giurisprudenziale in chiave di *relazione funzionale* rispetto alla dimensione organizzativa illecita, e quindi all’inclusione dell’art. 452-*quaterdecies* c.p. tra le fattispecie di cui all’art. 51 co. 3-*bis* c.p.p.).

Peculiare fattispecie di organizzazione, nella quale quest’ultima è elemento del fatto tipico (che la distingue rispetto alla contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti), a differenze dei reati associativi (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso) nei quali rappresenta una modalità di condotta direttiva – per questo punita più gravemente – dei soggetti apicali, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non è reato associativo, e nemmeno plurisoggettivo, potendo essere posto in essere, almeno teoricamente, anche da una sola persona, pur se solo chi organizza continuamente persone e mezzi può esserne effettivamente autore. La sua enigmatica e refrattarietà alle categorie penalistiche classiche, oltre all’ormai consueto deficit in punto di determinatezza quale conseguenza della ormai consueta mancanza di precisione da parte del legislatore, ne rende spesso ardua una corretta interpretazione.

DI LANDRO nel contributo sull’abusività della condotta nei reati ambientali – tra cui quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – segnala vantaggi e svantaggi di un modello di tutela “integrato” (penale-amministrativo), sviluppando un approfondito esame comparatistico con le soluzioni legislative di altri ordinamenti europei, che induce a ritenere preferibile l’opzione dell’autonomia dei più gravi reati ambientali dal diritto amministrativo.

AMARELLI analizza le circostanze aggravanti associative a efficacia comune introdotte dalla riforma del 2015 all’art. 452-*octies* c.p. e evidenzia i limiti di tale op-

zione politico-criminale, attraverso cui vengono previsti aumenti di pena nel caso in cui i delitti ambientali di cui al Titolo VI-*bis* della Parte speciale del codice penale siano commessi da associazioni per delinquere semplici o da associazioni di tipo mafioso, e in questo secondo caso, anche quando l'associazione di cui all'art. 416-*bis* c.p. sia finalizzata al perseguimento di obiettivi potenzialmente leciti in materia ambientale come il controllo e la gestione di attività in tale ambito.

Alle condotte criminose aventi ad oggetto beni culturali che si manifestano in modalità organizzative non associative e organizzativo-associative, terreno elettivo delle ecomafie, è dedicato il contributo di LOSAPPIO.

Il saggio di CATERINI prende in considerazione la regola ermeneutica della *rule of lenity* – utilizzata negli Stati Uniti anche nel diritto penale dell'ambiente – che, nel caso di “ragionevole” dubbio sull'ambito applicativo di una norma, quando non sia possibile pervenire a un univoco significato della stessa mediante l'uso dei tradizionali canoni d'interpretazione, risolve i casi dubbi *pro reo*. Con particolare riferimento alle ecomafie, l'applicazione di tale criterio ermeneutico varrebbe a frenare la *vis expansiva* della *law in action* che connota certi orientamenti giurisprudenziali: come quello sul concorso materiale tra associazione a delinquere e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti realizzata da più persone, secondo cui la distinzione tra le due fattispecie risiederebbe unicamente nella durata del programma criminoso, indeterminato in quella associativa; o quello che, ammettendo la possibilità di un'associazione a delinquere costituita al solo scopo di commettere il reato di cui all'art. 452-*quaterdecies*, configura il delitto di cui all'art. 416 c.p. in luogo del concorso di persone a prescindere dall'individuazione degli elementi di fatto dai quali si dovrebbe ricavare l'affiliazione alla consorterìa criminale, aprendo di fatto alla prospettiva di configurare il reato associativo ogniqualevolta siano coinvolte più persone e nella commissione non episodica della fattispecie di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., già di per sé necessariamente caratterizzata da un'organizzazione, prospettiva che già sembra affiorare in quelle sentenze in cui l'esistenza del *pactum sceleris* viene dedotta dalla realizzazione del reato di traffico illecito di rifiuti quale unico reato-fine; con conseguenza sanzionatorie particolarmente elevate, dato che nei delitti ambientali ravvisare un'associazione a delinquere in luogo del concorso di persone significa applicare l'aggravante di cui all'art. 452-*octies* c.p., comma 1, o quella dell'art. 452-*octies*, comma 2, c.p., se si tratta di associazione di stampo mafioso; e con le note perplessità in termini di proporzione che suscita una circostanza aggravante che potrebbe comportare una pena più severa per le associazioni finalizzate a realizzare delitti ambientali rispetto a quelle dirette alla commissione di altri delitti più gravi. Tali considerazioni, tenendo conto poi dell'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui anche un'organizzazione “minima” è idonea a porre in pericolo il bene dell'ordine pubblico (di per sé vago e manipolabile), fanno com-

prendere come sia imprescindibile una precisa delimitazione dei confini tra concorso di persone e associazione a delinquere e, soprattutto, dei requisiti “minimi” della condotta associativa, a fronte di quella di mera partecipazione: le esigenze repressive delle ecomafie potrebbero altrimenti portare a configurare una condotta di associazione a delinquere finalizzata a delitti ambientali nel solo fatto di una formale partecipazione. Al medesimo scopo di garantire l’inculpato contro possibili arbitri giudiziari possono allora servire i canoni dell’interpretazione favorevole all’imputato e della *rule of lenity*, che nella materia in questione dovrebbero guidare a un’interpretazione nel senso di richiedere sempre ai fini della punibilità un contributo eziologicamente significativo all’associazione.

Alla dimensione transnazionale del traffico illecito di rifiuti praticato dalle organizzazioni criminali è dedicato il saggio di SCEVI, che suggerisce una stretta cooperazione tra i Paesi coinvolti, la quale deve necessariamente passare attraverso un processo di armonizzazione, anche allo scopo di evitare il c.d. *forum shopping*, nonché attraverso strategie di prevenzione dell’abuso dei sistemi finanziari a fini di riciclaggio, in modo da disincentivare il trasferimento all’estero dei proventi da reato.

Proprio la dimensione transnazionale, la crescente preoccupazione per il deterioramento ambientale e per i cambiamenti climatici e lo spettro dei danni causati all’ambiente dalle organizzazioni criminali induce a riflettere sotto una diversa prospettiva, più efficace, di tutela: il contributo di SCOLLO si sofferma sugli strumenti offerti dal diritto penale internazionale, concentrando l’attenzione sulla possibile introduzione del crimine di ecocidio nello Statuto di Roma, offrendo una approfondita analisi critica delle recenti proposte e tentando di individuare un’ipotesi alternativa di criminalizzazione dell’ecocidio quale crimine contro l’umanità. La soluzione prospettata consta di una fattispecie che enumera espressamente le condotte pericolose per la sopravvivenza dell’uomo per sopperire al difetto di tipicità riscontrato nelle soluzioni sino ad ora prospettate, inserendo altresì una clausola residuale incentrata sull’evento di danno ambientale che cagiona un concreto pericolo di sopravvivenza per la specie umana.

Il contributo di O’LEARY, dopo avere esaminato alcune delle difficoltà affrontate dai pubblici ministeri in Irlanda, tra cui la natura di “*strict liability*” dei reati in materia di rifiuti, l’assenza di un database centralizzato e di linee guida sulle sentenze (e, di conseguenza, i profili di incoerenza che caratterizzano le sanzioni imposte dai tribunali), la gamma relativamente ristretta di opzioni di condanna a disposizione, prende in considerazione alcune soluzioni *de jure condendo* della *Law Reform Commission* nell’ambito dei reati d’impresa e la loro fruibilità nella materia dei reati legati ai rifiuti. Tra i profili di tensione che vengono segnalati dall’Autore e che incidono sull’effettività della tutela apprestato emerge la dicotomia tra due definizioni di reato: la prima, adottata dalla magistratura irlandese, richiede alcuni

requisiti fondamentali come la *mens rea* e la parità di trattamento; la seconda deriva invece dal “*regulatory law*”, connotato da un numero crescente di ipotesi di “*strict liability*” e non idoneo a garantire il rispetto del principio di uguaglianza, nella misura in cui i titolari di licenze, una volta violate le prescrizioni in materia, provvedono a rimediarsi vanno esenti da responsabilità penale e le autorità amministrative deputate ad autorizzare o regolamentare le loro attività hanno interesse a mantenere una buona relazione collaborativa con i soggetti sottoposti a regolamentazione, e quindi a evitare che si attivino procedimenti giudiziari che potrebbero pregiudicare tale relazione e rivelarsi controproducenti. Sottolinea inoltre l’inefficacia deterrente della pena pecuniaria, che spesso è di molto inferiore ai profitti delle imprese che contravvengono la disciplina a tutela dell’ambiente; ma anche i motivi a favore di una riduzione dei reati in materia, almeno rispetto a violazioni minori, in favore di una regolamentazione amministrativa, più conforme al principio di proporzionalità e di utilizzo di risorse limitate, e meno rovinosa per le aziende con le ovvie implicazioni che una condanna penale comporta per dipendenti e fornitori.

7. *De jure condendo*

Nel volume si presentano anche soluzioni in vista di un’efficace attività di prevenzione e contrasto delle attività ecomafiose e del traffico illecito di rifiuti: alla edificazione di protocolli di coordinamento tra Stati si suggerisce di accompagnare un’analisi dei settori di maggiore vulnerabilità dei mercati delle grandi organizzazioni criminali su cui incentrare strategie preventive mirate, un accurato *risk assesment* dei sistemi di gestione e smaltimento rifiuti⁴⁴, in vista della correzione degli elementi di fragilità, soprattutto a livello di controlli e rilascio di provvedimenti abilitativi, e un’adeguata formazione e informazione degli operatori economici e della collettività in generale. È ovvio che la risposta del sistema di giustizia penale, o più precisamente dei vari sistemi giuridici, deve necessariamente avvenire anche a livello internazionale, dove le alternative per gli “Stati vittima” possono essere molto diverse⁴⁵, e che in questo caso devono essere utilizzati nuovi strumenti di cooperazione internazionale⁴⁶. È anche chiaro che il coinvolgimento del

44. Cfr. soltanto P. Williams, C.P. Clarke, *Private Sector Criminal Risk Assessment and Risk Management*, in Y. Zabyelina, K.L. Thachuk (ed.), *The Private Sector and Organized Crime. Criminal Entrepreneurship, Illicit Profits, and Private Sector Security Governance*, Routledge 2023, pp. 271 ss.

45. P.B. Heymann, S.P. Heymann, *Challenging Organized Crime in the Western Hemisphere. A Game of Moves and Countermoves*, cit., pp. 73 ss.

46. G.M. Vagliasindi, *Targeting transnational environmental crime through a multifaceted approach: Towards an inclusive governance of serious threats to sustainable development*, cit., pp. 203 ss.

settore privato è essenziale nel contesto della “frammentazione della sicurezza”⁴⁷, e che anche l’azione penale dello Stato nei confronti di questi reati deve essere diversa da quella dei reati tradizionali: non solo punitiva, ma anche mirata a riparare il danno causato⁴⁸.

Ma è il nuovo assetto costituzionale a imporre non misure che siano espressione di un reale ripensamento del modello di sviluppo sociale foriero dell’attuale crisi ecologica e climatica, del quale la criminalità ambientale costituisce elemento strutturale.

CARDUCCI, con riguardo alla riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione, ne sottolinea la valenza propulsiva rispetto alla “*blue economy*”, promotrice del miglioramento ambientale in aggiunta al mero rispetto astensionista del non “recare danno”, in linea con il d. “*Green Deal europeo*”, fondato sulla dichiarazione di emergenza climatica e ambientale, proclamata dal Parlamento europeo con la Risoluzione del 28 novembre 2019, e indirizzato verso un sistema di regole giuridiche ispirate al nuovo principio del “non recare danno significativo” (DNSH) ai sei obiettivi ambientali della transizione ecologica del continente (elencati dal Regolamento UE n. 2020/852). Il fattore dirompente del nuovo art. 41 risiede nel ribaltamento del costruito concettuale del limite all’azione privata: da quello generico del risultare “utile” (anche e in qualsiasi modo) all’ambiente e alla salute, a quello di non “recare danno” (concreto) all’uno e all’altra. Diviene quindi imprescindibile farsi carico intransigentemente del perseguimento degli obiettivi di ecosostenibilità, tracciati dalla UE. Sul piano del diritto penale ambientale, il *novum* costituzionale ed europeo si tradurrà verosimilmente in incertezze e presunzioni legislative di pericolosità, nonché in un rilievo sempre maggiore del ruolo della conoscenza scientifica, favorendo la polarizzazione verso quello che è stato definito il governo ambientale dei periti (al posto del governo giudiziario dell’ambiente), con implicazioni sulle garanzie della difesa.

Sta di fatto che le riforme future, non solo di carattere strettamente giuridico, dovranno implementare il dato costituzionale.

Si tratta di ideare un ampio progetto di “riconversione del capitale criminale in risorsa per l’edificazione di diversi modelli di sviluppo sostenibile e di convivenza” (AURELIANI, CAVALLOTTI, VILLANI): occorre insomma rispondere sullo stesso terreno, quello “contaminato” a livello ecologico e anche sociale, delle organizzazioni mafiose, vale a dire, “ri-territorializzare”. Le operazioni di ripristino, bonifica, restituzione dell’ambiente e ri-direzionamento a fini sociali dei beni

47. Y. Zabyelina, *Theorizing the Linkages between the Private Sector and Organized Crime*, cit., pp. 9 ss., 14 ss.

48. A. Nurse, *Policing the Environment: The Prosecution of Wildlife and Environmental Crimes*, cit., p. 181.

oggetto di confisca deve servire a erodere il capitale mafioso, decurtarne il potere ridisegnando il territorio occupato dalle attività criminali, ridurre le asimmetrie sociali e riparare il tessuto ferito delle comunità vittimizzate riconoscendone i diritti violati.

E allora viene da chiedersi se il diritto penale inteso in senso classico sia lo strumento più idoneo per conseguire tali obiettivi.

Confisca, bonifiche, attività di ripristino forse meglio potrebbero essere calate nel contesto delle pratiche di giustizia riparativa.

In questa prospettiva il saggio sociologico di AURELIANI, CAVALLOTTI, VILLANI, che descrive le esperienze della Nuova Cooperazione Organizzata (NCO), un consorzio di cooperative sociali situate nella provincia di Caserta, della pizzeria “*Fiore. Cucina in libertà*” a Lecco e della Cooperativa Terre Joniche – Libera Terra.

E quello di diritto costituzionale di LORENZETTI, che, sulla scorta della recente riforma Cartabia, che prevede forme di giustizia riparativa per qualsiasi autore e qualsiasi vittima di qualsivoglia reato, non esclusi quindi fatti di criminalità organizzata di stampo mafioso, da un lato segnala i profili problematici della mediazione rispetto a questo ambito (il fatto di costituire di per sé un’attività tipica dell’“uomo d’onore” e strumento di consolidamento del proprio potere nel contesto di un sistema valoriale antagonista rispetto a quello statale; il possibile impatto della sottocultura mafiosa come fattore di resistenza all’adesione a programmi riparativi; la praticabilità dei percorsi di giustizia per minori a fronte di opposizione da parte dell’ambiente familiare; rischio di riproduzione dei rapporti di potere della sottocultura mafiosa stessa; oltre ad altri aspetti critici più generali, come le possibili differenze di prassi e modalità attuative sul territorio nazionale), dall’altro l’importanza del ruolo del mediatore e del giudice, ma soprattutto la centralità della prospettiva solidaristica in vista della ricomposizione dei conflitti e della rigenerazione dei legami comunitari devastati dalla criminalità organizzata, anche tramite pratiche volte alla riappropriazione di luoghi, spazi, delimitati dal potere mafioso, con la consapevolezza che “se non tutto è mediabile, non vi sono reati che non possono essere mediati”, nemmeno i più gravi crimini di mafia.

FAURE suggerisce di incentivare la *compliance* con il diritto dell’ambiente, rendendola più conveniente delle attività anti-ecologiche, responsabilizzando i produttori, oltre che puntare su risposte che facciano leva sulla reputazione dell’impresa e sulla *risk aversion*.

GERMANI, CASTALDO, KER, sottolineano l’importanza, per la tutela dell’ambiente, di appropriate *policies* pubbliche, orientate alla crescita economica e di redistribuzione delle risorse in vista della riduzione delle disuguaglianze, in particolare di due tipi: da un lato investimenti sulle energie rinnovabili, politiche eco-sostenibili, strategie *green* di innovazione, specialmente nelle regioni

più svantaggiate ed esposte; dall'altro processi di armonizzazione tra le varie zone geografiche in termini di applicazione delle discipline ambientali.

Ovviamente resta fondamentale l'organizzazione delle istituzioni della Pubblica Amministrazione coinvolte nella tutela dell'ambiente e nel contrasto dei reati ambientali: il saggio di ROMOLO, TEODORI illustra come funziona il Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente e il modo in cui i suoi specialisti lavorano sulle emergenze e sui casi penali con altre forze di polizia italiane.

Nella lotta contro il crimine ambientale, specialmente organizzato, è importantissima la tempestiva identificazione del danno per effettuare interventi volti a eliminare o mitigare gli effetti più deleteri sull'ambiente e la migrazione degli agenti inquinanti in altre matrici, come rimarcato dal contributo di ROMOLO e TEODORI: a riguardo, gioca un ruolo essenziale il tempo che intercorre tra l'identificazione di una potenziale minaccia e la valutazione degli effetti che essa può sviluppare.

L'intervento di specialisti (ingegneri, chimici e geologi) non appena viene individuata la scena di un crimine ambientale serve a garantire la corretta esecuzione di un piano di campionamento *in loco* nonché l'analisi e la conservazione dei campioni anche come raccolta di prove.

Il saggio, inoltre, si occupa delle attività di gestione delle emergenze ambientali, con particolare riferimento al Manuale operativo del SNPA del 2021. E illustra il ruolo delle tecnologie nell'individuazione dei crimini ambientali: le immagini satellitari (il cui utilizzo processuale in funzione probatoria peraltro può essere problematico); il "CleanSeaNet", servizio di monitoraggio delle fuoriuscite di petrolio e di rilevamento delle navi via satellite ospitato dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) dal 2007; il servizio di gestione delle emergenze Copernicus (Copernicus EMS, al cui interno va ricordato in particolare il centro spaziale e-GEOS di Matera), che fornisce informazioni geospaziali tempestive e accurate su disastri naturali, situazioni di emergenza provocate dall'uomo e crisi umanitarie basate su immagini satellitari; i droni, il cui utilizzo in Italia è diventato una realtà diffusa nel SNPA.

Una sezione del contributo è dedicata poi alle problematiche relative alla individuazione della scena del crimine: in particolare alle situazioni in cui non è visibile, perché i rifiuti sono sepolti o per la contaminazione delle falde acquifere, e all'importanza dell'ausilio delle Tecniche Geofisiche (georadar GPR, magnetometria, metodi elettromagnetici) che permettono di "vedere" strutture interrate senza bisogno di scavi. Modalità che sono state utilizzate in Campania per indagare e contrastare il fenomeno delle discariche abusive e degli incenerimenti di rifiuti. Inoltre, in presenza di materiale radioattivo si utilizza il metodo radiometrico (attraverso strumenti come gli scintillometri, gli emanometri del radon, i contatori Geiger-Mueller e gli spettrometri a raggi gamma).

Occorre tenere presente che la scena di molti crimini ambientali può essere dinamica ed evolversi, ad esempio quando si tratta di inquinamento atmosferico. In questi casi è fondamentale utilizzare modelli matematici e tecniche numeriche per simulare i processi fisici e chimici che interessano gli inquinanti atmosferici mentre si disperdono e reagiscono nell'atmosfera. Estremamente problematica è la ricostruzione della scena del crimine anche rispetto al rilascio di rifiuti in mare, che comporta la dismissione di sostanze inquinanti trasportate dai corsi d'acqua, disperse in grandi volumi di acqua marina e depositate sui fondali e sulle coste, dove il danno ambientale è effetto dell'accumulo e combinazione di fattori di deterioramento lento progressivo e può rendersi visibile, almeno nella dimensione più grave, a lungo termine.

Per questo motivo è molto importante individuare tempestivamente le fonti di inquinamento con approcci adeguati, come l'esame delle immagini satellitari e il pattugliamento aereo.

Lo scarico illegale di sostanze inquinanti e l'incenerimento di rifiuti tossici e industriali sono tra i fenomeni criminali più diffusi di gestione dei rifiuti: in Italia, un esempio di questo fenomeno è rappresentato dalla "terra dei fuochi", ovvero le zone della Campania dove a partire dagli anni '80 sono state bruciate migliaia di tonnellate di rifiuti tossici.

Sul piano propriamente politico-criminale si è suggerita la introduzione di una fattispecie a tutela anticipata che incrimini direttamente l'associazione per delinquere (anche di stampo mafioso) finalizzata alla commissione di reati ambientali (PALMISANO; OMODEI; AMARELLI, quest'ultimo sottolineando come una soluzione di questo tipo sarebbe decisamente preferibile a quella prescelta dal legislatore del 2015, che ha invece optato per un sistema di aggravanti, che "finiscano con l'assumere le sembianze di uno dei tanti interventi simbolici del diritto penale contemporaneo, privi però di rilevante impatto sul versante del diritto penale sostanziale vivente").

Nonché l'implementazione del sistema 231/2001, prevedendo forme di responsabilità degli enti pubblici non economici per i reati ambientali commessi o non impediti da soggetti pubblici.

Inoltre, assume rilevanza fondamentale, ovviamente, la proposta di direttiva ambientale, approvata recentemente in prima lettura dal Parlamento Europeo, che intende aggiornare il catalogo comune dei crimini ambientali e, al contempo, chiarire o eliminare termini vaghi, assicurando tipologie e livelli di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate, analizzata dal saggio di STEA, il quale peraltro, dopo aver tracciato la struttura della proposta in commento, evidenzia anche le problematiche dovute alla tecnica di recepimento *letterale* delle norme di indirizzo europeo, in un sistema di *civil law* influenzato dal giusrealismo.

Sezione I

PROFILI GIURIDICI

